

**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE:
STRALCIO SULLA GESTIONE E SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
NEI COMUNI DELLA DOCG CONEGLIANO-VALDOBBIADENE PROSECCO**

Indice:

Premesse

Introduzione

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 3 - Competenze ed obblighi nella difesa fitosanitaria

Art. 4 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

Art. 5 - Vendita di prodotti fitosanitari

Art. 6 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

Art. 7 - Acquisto di prodotti fitosanitari

Art. 8 - Conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole

Art. 9 - Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 10 - Adozione delle tecniche di difesa integrata e di lotta guidata

Art. 11 – Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

Art. 12 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

Art. 13 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

Art. 14 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 15 – Sanzioni

Art. 16 – Revisione e aggiornamento

Appendice

- Vigilanza
- Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende
- Formazione, informazione, sensibilizzazione
- Glossario macchine per irrorazione

Premesse

Il territorio interessato dalla Denominazione d'Origine Controllata e Garantita DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco in provincia di Treviso, comprende l'areale collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto. Nei 15 comuni risiedono circa 150.000 abitanti. I confini di questo ambito comprendono una porzione di colline a quota elevata e di caratteristica forma a "corde" e una porzione di colline basse e ondulate accomunate da una identica origine geologica nell'ultima fase della formazione delle Alpi.

In quest'area la coltivazione della vite rappresenta un settore di primaria importanza nell'ambito delle attività agricole della Provincia di Treviso sia per numero di addetti che per il volume di affari e per la qualità dei prodotti ottenuti. Infatti, la coltivazione nel territorio di questi Comuni, delle uve prosecco, ora denominate "glera", e delle uve che formano i vini della DOC Colli di Conegliano, delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), Colli Trevigiani, Marca Trevigiana, Veneto e delle Venezie, e la commercializzazione di questi prodotti enologici, hanno contribuito significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, oltre che a far conoscere nel mondo questo territorio.

Recentemente il fenomeno è cresciuto di importanza grazie alla creazione di una nuova DOCG, denominata "Conegliano – Valdobbiadene Prosecco Superiore", che accomuna i territori di tutti e 15 i Comuni prima citati.

L'aumentato interesse nei confronti della produzione vitivinicola ha comportato un aumento e una concentrazione delle superfici vitate, con un conseguente sempre maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari, al fine di ottenere un prodotto di qualità superiore, assistendo parallelamente ad un miglioramento dei processi colturali con la razionalizzazione dei sistemi di protezione fitosanitaria della vite.

Ciò premesso, ora e sempre di più, vi è la necessità che le Amministrazioni Locali, sollecitate da singoli cittadini e associazioni varie, aumentino il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la tutela del territorio e per la salvaguardia della salute umana, intensificando il controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo e con l'obiettivo che il loro impiego abbia caratteristiche di efficacia, riducendo il più possibile l'impatto sull'ambiente e assicurando protezione alla salute dei cittadini. In questo senso la collaborazione con gli agricoltori assume un'importanza particolare per il loro riconosciuto ruolo nella gestione e conservazione del territorio.

La richiesta di un intervento normativo che garantisca uno sviluppo sostenibile - ovvero un sistema che accanto alla crescita economica delle imprese agricole e della popolazione coniughi la tutela e la protezione della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e, soprattutto, della biodiversità animale e vegetale - rappresenta anche la manifestazione di un interesse diffuso di primaria importanza che impone una pronta ed adeguata risposta da parte dei Rappresentanti delle Istituzioni che hanno sede, competenza e operano nel territorio medesimo.

Solo attraverso la collaborazione tra questi Enti ed Istituzioni è possibile contemperare l'interesse ad avere sempre più prodotti genuini e di qualità con l'interesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale costituito da questi territori.

Quindi, diversi fattori, quali l'introduzione della suddetta DOCG nell'area storica del Prosecco, le recenti variazioni normative nazionali e comunitarie che regolano il settore agricolo - in particolare la 2009/128/CE "Direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi" - la candidatura dell'area della denominazione a Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, hanno imposto un cambiamento nel modo di concepire la coltivazione, la produzione, e anche la promozione, di quel prodotto che è diventato il simbolo di questo territorio. Da qui l'idea di procedere allo studio dello stralcio del regolamento sulla gestione e uso dei prodotti fitosanitari con l'imperativo di tutelare la salute dei cittadini e la biodiversità ambientale, e di immettere sul mercato prodotti di qualità eccellente non solo dal punto di vista organolettico, ma anche portatori di

valori e significati, il consumo dei quali sia legato all'idea di uno sviluppo sostenibile e della promozione piena dell'essere umano. E' ferma la convinzione che il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, l'impatto controllato sul paesaggio siano elementi costitutivi della qualità e dell'eccellenza e vadano ricercati con grande determinazione.

Partendo da queste considerazioni è nata l'idea di procedere ad una revisione dei regolamenti di polizia rurale dei Comuni, dedicandone una sezione anche alla diffusione di un uso corretto dei prodotti fitosanitari e nutrizionali nonché delle buone pratiche agricole, principalmente nella coltivazione della vite, oltre che in ogni altra coltivazione agricola.

Introduzione

Il territorio della DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato, ed a tipica vocazione agricola caratterizzato da una forte presenza della viticoltura. Proprio la sua conformazione orografica e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, hanno fatto sì che in questa area si sviluppasse nel corso dei secoli passati, la coltivazione della vite. Diverse sono le varietà di vitigno, quasi esclusivamente di tipo autoctono, che hanno trovato diffusione in queste colline in particolare il Glera (Prosecco) ma anche altre tipologie di uve che vanno a formare i vini Colli di Conegliano DOC. Storia e cultura del vino si sono intrecciate con la nascita nel 1876 della prima Scuola Enologica d'Europa con il corso superiore in Viticoltura ed Enologia e la fondazione nel 1923 della Stazione Sperimentale di Viticoltura e Enologia di Conegliano; questo a sottolineare che il territorio, ed in modo specifico il tessuto comune che lo compone, ha nello sviluppo del settore viticolo/enologico un punto di forza votato all'eccellenza.

Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità superiore. E' stata inoltre, fondamentale la nascita e la fondazione di enti ed istituzioni deputati al marketing e alla promozione, basti pensare alla fondazione nel 1962 del Consorzio di Tutela del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene e nel 1966 della prima "Strada del Vino Bianco", prima strada del vino d'Italia.

Non possono essere dimenticate anche tutte le iniziative che fanno delle colline della produzione storica del Prosecco meta di migliaia di visitatori nell'arco dell'anno e che sono messe in atto dalla Primavera del Prosecco DOCG, come le mostre del vino itineranti, Vino in Villa - importante appuntamento annuale a cura del Consorzio di Tutela dedicato al Conegliano-Valdobbiadene DOCG - oppure Il Forum Spumanti d'Italia, manifestazione riservata alla spumantistica italiana e organizzata dal Comune di Valdobbiadene. Inoltre, data l'importanza che riveste la produzione vitivinicola dei Comuni della DOCG, una buona parte è associata all'Associazione Nazionale "Città del Vino".

Dunque, in questo territorio, le sfide rappresentate dal continuo cambiamento socio-economico hanno sempre determinato uno stimolo a cogliere come opportunità le mutate condizioni.

Ora, nel solco tracciato da quanto premesso, è volontà dei Comuni interessati dalla DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco avere un Regolamento di Polizia Rurale a carattere intercomunale, di cui le presenti norme sulla gestione ed uso dei prodotti fitosanitari costituiscono uno stralcio.

Art. 1

Definizioni

1. Si definisce territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene in provincia di Treviso, l'ambito collinare posto a sud delle Prealpi Trevigiane alla sinistra idrografica del fiume Piave, con un ambito di estensione di circa 20.000 ettari

ricompresi nei Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto.

2. Si definiscono “prodotti fitosanitari” o “agrofarmaci” o “fitofarmaci” o “pesticidi” o “erbicidi” le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
 - a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d) eliminare le piante indesiderate;
 - e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
3. Si definisce “tempo di persistenza ambientale” il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.
4. Si definisce “intervallo di sicurezza” o “tempo di carenza” il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvercano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.
5. Si definisce “tempo di rientro” il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.
6. Si definiscono “irroratrici” le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Si definiscono “aree sensibili” tutte quelle zone confinanti con la coltura agraria che devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari, ossia aree ed edifici pubblici e/o privati, centri sportivi e relative pertinenze, corsi d'acqua, fonti di approvvigionamento idrico e colture sensibili adiacenti la coltura trattata

Art. 2

Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non i prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee.
3. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato da specifica normativa regionale (D.G.R.V. 23/05/2006 n.1619). Specificamente si intendono per ambienti extra-agricoli le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico recettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.

Art. 3

Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1), stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi delle fitopatologie di cui al comma 1):
 - a) tutte le colture arboree (vigneti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Giunta Regionale, Servizio Fitosanitario Regionale, ecc.);
 - c) I trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre le 48 ore dall'esecuzione.
4. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione ed esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari.

Art 4.

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art 5.

Vendita di prodotti fitosanitari

1. L'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti è un documento personale che viene rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per territorio, alle persone che ne fanno richiesta e abbiano compiuto il 18esimo anno d'età. L'abilitazione viene rilasciata o rinnovata d'ufficio alle persone in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Agrotecnico, Perito agrario, Perito chimico, Diploma in farmacia, Laurea in chimica, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze forestali e scienze biologiche ed equipollenti.

Alle persone che non possiedono uno dei titoli di studio elencati, l'abilitazione alla vendita viene rilasciata o rinnovata dopo la partecipazione ad un corso di formazione obbligatorio ed il superamento di una valutazione effettuata da una commissione composta da personale del Dipartimento di Prevenzione, dell'ULSS di competenza e del Servizio Fitosanitario Regionale (artt. 23 e 27 DPR 290/2001).

2. Sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dall'Azienda ULSS competente per territorio, anche i locali di deposito e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, previa valutazione dell'idoneità degli stessi.
3. Per quantità in deposito superiori a 50 tonnellate di concime a base di nitrati e fosfati e prodotti fitosanitari, anche unitamente, ed in ogni momento dell'anno, è richiesto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
4. Per le nuove costruzioni e trasformazioni delle esistenti nelle quali si svolga attività di commercializzazione di prodotti fitosanitari, sono di competenza del Comune le valutazioni di tipo urbanistico ed edilizio, relativamente alla conformità al Piano Regolatore Generale (PRG), al Piano di Assetto del Territorio (PAT) o al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), al Piano degli Interventi, al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione,.
5. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari anche per animali.
6. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
7. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici (T+), tossici (T) nocivi (Xn) e irritanti (Xi), sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, da tenere chiusi a chiave. Dovranno, inoltre, essere mantenuti separati, anche all'interno dei locali o armadi adibiti, i prodotti tra loro incompatibili.
8. I locali di deposito ai fini della commercializzazione dovranno, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) l'aerazione dovrà essere ottenuta con finestratura che garantisca un sufficiente ricambio d'aria; se ciò non fosse possibile si dovrà ricorrere alla ventilazione forzata che garantisca almeno i 4-6 ricambi d'aria all'ora con gli impianti in funzione durante l'orario di apertura;
 - b) i locali dovranno avere una altezza minima di metri 3;
 - c) i pavimenti dovranno essere privi di fessurazioni e trattati con prodotti resistenti alle sostanze chimiche;
 - d) le pareti dovranno essere prive di fessurazioni e tinteggiate con pitture idrorepellenti;
 - e) dovranno essere previsti dei bacini di contenimento per eventuali spandimenti accidentali o, in alternativa, dovrà essere predisposta una soglia di contenimento o un'adeguata pendenza del pavimento verso un punto di raccolta di idonea capacità, non inferiore ad un terzo del volume totale massimo stoccato e non inferiore al volume del contenitore più capiente, al fine di impedire fuoriuscite di liquido all'aperto o in fognatura;
 - f) è vietato adibire locali interrati o seminterrati a deposito e vendita di prodotti fitosanitari;
 - g) per il riscaldamento dei locali, è vietato utilizzare stufe elettriche o bruciatori a gas/gasolio; l'eventuale generatore di calore dovrà essere ubicato fuori dai locali di deposito ed il trasporto di calore dovrà essere ad acqua;
 - h) L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla legge 01 marzo 1968, n. 186 e tale conformità deve essere attestata secondo le procedure previste dal D. M. 22 gennaio 2008, n.37. Gli impianti a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione andranno verificati con le modalità di cui al D.P.R. 462/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) caratteristiche dei locali e dotazione di estintori devono essere conformi alle norme in materia di prevenzione incendi;

9. Per i depositi nei quali vengano detenuti prodotti pericolosi nelle quantità soggette alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, dovranno essere effettuate le previste comunicazioni agli Enti competenti.
10. Indipendentemente dalla classe tossicologica del prodotto, il venditore deve dichiarare annualmente all'Autorità Regionale i quantitativi di tutti i prodotti fitosanitari venduti, ad esclusione dei prodotti fitosanitari per piante ornamentali da balcone, appartamento, giardino domestico.
11. Al momento della vendita, unitamente al prodotto, deve essere fornita la relativa scheda informativa di sicurezza per tutti i prodotti T+, T, Xn e Xi e la stessa deve essere conservata presso l'azienda.
12. Chiunque venda i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici o nocivi, deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico vidimato dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda ULSS competente per territorio dove ha sede il deposito o locale di vendita.
13. Ogni deposito di prodotti fitosanitari dovrà essere dotato di un'apposita segnaletica di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.lgs. n.81/08.

Art. 6

Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

1. In caso di revoca dell'autorizzazione alla produzione e commercio di un prodotto fitosanitario e dei coadiuvanti da parte del Ministero della Salute, le giacenze devono essere considerate quali rifiuti pericolosi ed in quanto tali vanno gestite nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute.
2. In attesa dello smaltimento, tali rifiuti dovranno essere separati dalle altre merci, allestendo in apposito locale un deposito temporaneo per rifiuti pericolosi, la cui presenza deve essere comunicata alla Provincia territorialmente competente.
3. Il deposito temporaneo non può essere mantenuto per più di un anno.
4. L'area di stoccaggio deve essere attrezzata con idonei contenitori a tenuta, realizzati in materiale resistente agli urti ed alle sostanze corrosive.
5. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti nel deposito deve avvenire con cadenza bimestrale e in ogni caso quando il quantitativo raggiunge i 10 metri cubi.
6. Il rivenditore che abbia allestito un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi deve adempiere ad ogni obbligo previsto dalla normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/06 parte IV e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 7

Acquisto di prodotti fitosanitari

1. Chiunque intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari pericolosi, cioè classificati come T+, T, o Xn, deve essere in possesso di autorizzazione regionale in corso di validità (ex "patentino dei fitofarmaci"), rilasciata dall'ufficio regionale competente ai laureati in scienze agrarie, agli agrotecnici, ai periti agrari, e/o alle persone che abbiano ottenuto, dopo la frequenza obbligatoria del relativo corso di formazione, una valutazione positiva (artt. 25, 26 e 27 del DPR n° 290/01). La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato sia a conoscenza dei pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, delle modalità per un corretto uso degli stessi, delle relative misure precauzionali da adottare e degli nozioni fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. Il titolare dell'autorizzazione è sempre e comunque responsabile dell'acquisto, del trasporto, dell'idonea conservazione e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

2. L'autorizzazione all'acquisto non può essere né ceduta, né prestata ad altre persone e lo smarrimento o distruzione sono soggetti a denuncia alla Polizia o Carabinieri.
3. L'acquirente, all'atto dell'acquisto assume la responsabilità a tutti gli effetti dell'idonea conservazione ed impiego del prodotto; a tale scopo è tenuto a compilare e firmare l'apposito modulo fornito dal rivenditore, in duplice copia, una copia resta al rivenditore ed una viene consegnata all'acquirente.
4. All'acquirente è fatto divieto di cedere a terzi i prodotti fitosanitari T+, T, Xn e Xi.
5. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni od altri inconvenienti che —dovessero intervenire a seguito dell'impiego non corretto degli stessi.

Art. 8

Conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

1. Per la conservazione in azienda dei prodotti fitosanitari, devono essere adottate tutte le misure possibili per assicurare la sicurezza e la salute di persone e animali nonché la protezione dell'ambiente.
2. I prodotti saranno acquistati in quantità congrua per l'utilizzo entro i termini di scadenza e immagazzinati:
 - a) in confezioni integre o adeguatamente richiuse dopo ogni utilizzo;
 - b) in locali aerati, illuminati, fuori terra, asciutti, accessibili dall'esterno, freschi, facilmente pulibili chiusi a chiave e dotati di mezzi almeno sufficienti per interventi d'emergenza in caso di incendio, allagamento o rottura di confezioni;
 - c) in modo ordinato e, per i prodotti fitosanitari, non sovrapposto;
 - d) in modo da evitare lesioni da gravità agli involucri;
 - e) nelle loro confezioni originali provvisti sempre delle etichette fino a totale consumo;
 - f) in locali appositi, privi di alimenti per l'uomo e per gli animali;
 - g) per piccole quantità, in appositi armadietti chiusi a chiave.In ogni azienda dovranno essere conservate le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti presenti, almeno fino al totale consumo dello stesso e fino all'esaurimento del relativo tempo di persistenza ambientale.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha la responsabilità totale per incidenti, danni o altri inconvenienti che dovessero intervenire a seguito dell'immagazzinamento non corretto degli stessi.

Art. 9

Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nell'assoluto rispetto delle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto.
2. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.
3. Per l'utilizzo si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso.
4. Non è consentito mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela.
5. Durante la manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo adottare tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute degli utilizzatori (D.lgs. 81/08), delle persone e degli animali e la protezione dell'ambiente e in particolare, per la tutela e protezione dell'operatore, si consiglia l'uso dei preparati in formulati liquidi, sacchetti idrosolubili o a microgranuli (WG, WDG, DF, FL) caratterizzati da particelle di piccolissime dimensioni con ottima disperdibilità in acqua i quali non producono polvere durante la manipolazione.

6. È fatto divieto trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, e da non consentire un trattamento efficace.
7. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano aree sensibili. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di abitazioni, di edifici pubblici, di orti familiari e di strade ad uso pubblico, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (comunque entro il 20 maggio per la vite e le altre colture a foglia caduca) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data. Tale fascia può essere ridotta alle seguenti dimensioni in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabella 1):
- atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
 - atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri nel primo periodo e 15 nel secondo;
 - atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri nel primo periodo e 10 nel secondo;
 - irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri nel primo e 1,5 metri nel secondo periodo;

È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. Entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:

- verso l'interno dell'apezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare,
- con macchine a ventilatore spento,
- con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'apezzamento oggetto del trattamento,
- manualmente,
- con macchine recuperatrici (a tunnel).

In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

Nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:

- regolazione della gittata a meno di 40 metri;
- uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
- orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
- non effettuare trattamenti in presenza di vento;
- non effettuare trattamenti nelle ore più calde.

Per i trattamenti effettuati su colture erbacee con irroratrici a barra di tipo tradizionale si applica una fascia di rispetto (vedi Tabella 2) in relazione alle aree sensibili pari a 5 metri; tale ampiezza può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e ad 1 metro in presenza di ugelli antideriva a manica d'aria. Le suddette distanze possono essere ridotte rispettivamente a 3, 1 e 0,5 m in caso di fascia di rispetto vegetata. L'utilizzo di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato.

All'interno della fascia di rispetto i trattamenti di diserbo possono essere eseguiti solo utilizzando un'attrezzatura schermata.

Tab. 1- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto e Frutteto esplicitiva dei contenuti di cui al comma 7.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto per trattamenti al bruno o vegetazione ridotta (prima del 20 maggio) metri ¹	Fascia di rispetto con vegetazione piena (dopo 20 maggio) metri ²
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	con restrizioni specifiche	con restrizioni specifiche

Tab. 2- Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri fitofarmaci in genere (impiego su cereali, soia, girasole, colza, incolti, ecc.) esplicitiva dei contenuti di cui al comma 7.

Tipo d'irroratrice	Fascia di rispetto con terreno nudo (metri)	Fascia di rispetto con vegetazione coprente (metri)
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio	5	3
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria	2	1
Irroratrice a barra tradizionale con ugelli antideriva a inclusione d'aria + manica d'aria	1	0,5
Trattamenti localizzati su banda	0,5	0,5

¹ Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia prima del 20 maggio

² Per la vite e le altre colture arboree caducifoglia dopo il 20 maggio

8. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
9. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e come previsto all'art. 12 comma 8 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
10. Ferme restando le distanze minime sopracitate, nel caso i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree particolarmente sensibili quali asili, scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni: in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico. Inoltre, in prossimità delle pertinenze dei siti sopra elencati, individuati dall'Amministrazione comunale, in una fascia di 50 metri dalle suddette pertinenze non è consentito l'uso di prodotti T+, T e Xn.
11. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico e di linee ferroviarie, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice. Fuori dai centri abitati, in prossimità di strade ad uso pubblico, le fasce di rispetto maggiori o uguali a 10 metri di cui al precedente comma 7, possono essere ridotte di metri 5.
12. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
13. E' fatto divieto di eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.
14. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini.
15. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (D.G.R. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art.15 delle stesse Norme Tecniche.
16. I trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti effettuati con elicottero sui vigneti della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene potranno essere eseguiti esclusivamente nelle aree appositamente censite e pubblicate a cura dei Comuni e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1720 del 18 maggio 2004. Tale tipo di trattamento dovrà avvenire solo in assenza di vento ed in condizioni meteorologiche idonee ad impedire fenomeni di deriva. I trattamenti con mezzi aerei sono autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Direttore dell'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione, ed i singoli interventi devono essere comunicati almeno 48 ore prima dell'inizio degli stessi all'Azienda ULSS competente, al Sindaco ed all'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari della Regione. Devono essere impiegati solo specifici prodotti a base di zolfo e rame consentiti dalla normativa per tale utilizzo, miscelati con idonei additivi che ne consentano il rapido arrivo al suolo e ne riducano il più possibile la deriva, e distribuiti dal mezzo aereo con modalità tali da confinare il trattamento ai soli appezzamenti interessati.

17. I Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, in provincia di Treviso, esenti dalla necessità dei mezzi aerei, specificheranno nel recepimento del presente Regolamento di Polizia Rurale il divieto d'uso di tali mezzi sul proprio territorio per le normali operazioni di trattamento fitosanitario.
18. E' vietato l'impiego di insetticidi, acaricidi, e diserbanti sulle colture arboree ed arbustive da frutto oggetto del trattamento durante tutto il periodo della fioritura, a protezione delle api e degli insetti pronubi. E' obbligatorio lo sfalcio della flora sottostante prima di qualsiasi trattamento con insetticidi ed acaricidi.
19. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
20. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.
21. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o rilascerà la scheda "E" debitamente compilata.
22. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.
23. E' vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.
24. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
25. Nel periodo transitorio fino al completamento delle operazioni di controllo e taratura delle macchine irroratrici previste all'art. 12, quando l'impianto di vigneto è tale per cui il primo filare - ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine - è ad una distanza dal confine di pertinenza tale da consentire il passaggio del mezzo agricolo, la fascia di rispetto, di cui al comma 7, è individuata, dai primi due filari o, in alternativa, dalla distanza di 10 metri lineari. All'interno della fascia di rispetto (ad esclusione dell'eventuale filare di confine che può essere trattato solo manualmente con pompa a spalla) i trattamenti sono da eseguirsi esclusivamente con il mezzo che irrorata:
 - a) verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare,
 - b) con macchine a ventilatore spento,
 - c) con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento,
 - d) manualmente,
 - e) con macchine recuperatrici (a tunnel).

Il controllo delle malerbe per l'eventuale filare di confine è ammesso solo con procedure meccaniche.

In questa fase transitoria non si applica la riduzione di cui al comma 8.

Art. 10

Adozione delle tecniche di difesa integrata e di lotta guidata

1. In conformità ~~ad~~ quanto previsto dall'art.14 della direttiva 2009/128/CE definita "Utilizzo sostenibile dei pesticidi", dove si rende obbligatorio l'adozione della difesa fitosanitaria integrata a partire dal 1° gennaio 2014, e per il particolare livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli del paesaggio nel territorio della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, è fortemente raccomandata come requisito minimo per la gestione dei vigneti, ed anche delle altre colture in genere, l'adozione delle tecniche descritte dal Disciplinare di Difesa Integrata della Vite approvato dalla Regione del Veneto³ e l'incremento di tecniche colturali che consentano un minor impiego di fitofarmaci e quando possibile la sostituzione di quelli in uso con altre sostanze ecosostenibili (biologico).
2. Nella provincia di Treviso e in particolare nell'area DOCG Conegliano-Valdobbiadene operano strutture con competenze in lotta guidata o ragionata aventi strumentazioni tecniche di avanzata tecnologia per la rilevazione dei dati metereologici al fine di produrre un bollettino a scadenza periodica con le prescrizioni per i trattamenti da eseguire. A tal proposito è opportuno seguire le indicazioni contenute nei bollettini sopra citati per garantire un numero il più limitato possibile di trattamenti alle diverse colture e per non disperdere nell'ambiente una quantità di prodotto fitosanitario non giustificato. A questo fine i produttori dei Comuni del territorio della DOCG Conegliano-Valdobbiadene comunicano un proprio indirizzo di posta (elettronica o ordinaria) ad un soggetto qualificato a fornire informazioni sulla difesa fitosanitaria allo scopo di ricevere indicazioni utili all'esecuzione di trattamenti effettivamente necessari.
3. I comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, promuovono presso gli enti interessati, in particolare presso il Consorzio di Tutela e le Associazioni di Categoria, il potenziamento di questo servizio, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti antiparassitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

Art. 11

Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con sostanze erbicide in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche.
4. Nel territorio dei Comuni della DOCG Prosecco Conegliano-Valdobbiadene, ogni intervento di diserbo deve essere annotato entro 48 ore nel "Registro dei trattamenti" di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 42 del DPR n°290 del 23.04.01, utilizzando lo specifico modello previsto con DGR n° 136 del 31.01.03.
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti di diserbo.
6. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all'anno e di norma da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento .⁴

³ www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Servizi+Fitosanitari/Bollettini+fitosanitari/Difesa+integrata.htm

⁴ Non è auspicabile di norma trattare erbe infestanti eccessivamente alte perché necessitano dosi elevate di prodotto; inoltre si incorre nel rischio di contaminare anche l'apparato fogliare della vite con le relative conseguenze. E' preferibile quindi intervenire precocemente sulle infestanti (5-10 cm altezza), con la possibilità di usare dosi anche al di sotto della misura minima prevista in etichetta (sulla superficie effettivamente trattata). Da

7. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non dovrà eccedere i 60 cm.⁵

Art. 12

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. E' comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.
8. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nel territorio DOCG Conegliano-Valdobbiadene (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico) presso i centri autorizzati, con l'obbligo di conservare la documentazione; il primo controllo è da eseguirsi non oltre i quattro anni dall'acquisto e i successivi con cadenza biennale. Entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente regolamento, le irroratrici con testata a cannone dovranno essere adeguate in base alle indicazioni contenute nel regolamento medesimo. Tutte le altre attrezzature che operano nei territori comunali della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, dovranno essere adeguate entro il 31 dicembre 2013, salvo diverse disposizioni della Giunta Regionale.

consigliare inoltre, l'inerbimento artificiale della sottofila con flora (festuche) parzialmente resistente (a dosaggi contenuti) a taluni principi attivi di erbicida: il loro impiego evita la presenza di fasce di terreno completamente disseccate e ne limitano in maniera determinante il rischio erosione ed ruscellamento soprattutto nelle aree declivi.

⁵ *L'utilizzo di erbicidi localizzati sulla fila può essere evitato/limitato, utilizzando apposite trinciatrici da interfila dotate di particolari convogliatori che depositano il "trinciato" sulla sottofila formando uno strato di "pacciamatura costituito da sostanza organica."*

9. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
10. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
11. E' utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.
12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

Art. 13

Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.
2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 14

Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti insetticidi con prodotti T, T+ e Xn andranno segnalati con appositi cartelli di tipo unificato.
3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 15

Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste dal D. lgs. 17.03.1995 n° 194 e dal DPR 23.04.2001 n. 290.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dalla Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689, all'articolo 11, ovvero: "*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche*".

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato oppure non sia sanzionato da norme speciali, sono punite nel modo seguente:

Art. 3 Competenze ed obblighi nella difesa fitosanitaria: l'inottemperanza alle norme del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle norme previste da leggi speciali, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;

Art. 4 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati: l'inottemperanza alle norme del presente articolo, fatta salva l'applicazione delle norme previste da leggi speciali, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;

Art. 8 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti: fatta salva l'applicazione delle norme penali ed amministrative previste dalla legislazione speciale, l'inottemperanza alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;

Art. 9/11 Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti ed erbicidi: fatta salva l'applicazione delle norme penali ed amministrative previste dalla legislazione speciale, anche in materia di codice penale, l'inottemperanza alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e con la sanzione accessoria della rimozione delle cause di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

Art. 9 comma 18 Limitazione al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari in periodo di fioritura: fatta salva l'applicazione delle norme penali ed amministrative previste dalla legislazione speciale, l'inottemperanza alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;

Art. 12 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti: fatta salva l'applicazione delle norme penali ed amministrative previste dalla legislazione speciale, anche in materia di codice penale, l'inottemperanza alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione delle cause di rischio e pericolo per la pubblica incolumità;

Art. 13 Gestione e smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti: fatta salva l'applicazione delle norme penali e amministrative previste dalla legislazione speciale in materia di gestione e smaltimento irregolare dei rifiuti, e delle norme previste dal codice penale con riguardo alle segnalazioni dei cittadini esposte e denunciate alle Forze di Polizia, l'inottemperanza alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e con la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;

Art. 14 Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti: fatta salva l'applicazione delle norme penali ed amministrative previste dalla legislazione speciale, l'inottemperanza alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;

In caso di reiterazione delle violazioni, vengono punite come previsto all'art. 8 bis della legge 689 /81.

Art. 16

Revisione e aggiornamento

Il presente Regolamento è soggetto a revisione e aggiornamento con una periodicità minima annuale, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

Vigilanza

La polizia locale , gli uffici comunali, le ULSS ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente regolamento anche in riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 17/03/1995 n°194 e dal DPR 23/4/2001 n°290

Obblighi ai fini della condizionalità validi per tutte le aziende

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- documentazione d'acquisto costituita da:
 1. fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità,
 2. nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)

- disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
- moduli di acquisto (vedi comma 6 dell'art. 25 del DPR 290/2001) i quali, oltre alle informazioni sul prodotto acquistato, contengano chiaro riferimento al nominativo del titolare dell'autorizzazione all'acquisto e del relativo numero di patentino.

Dati che il registro deve contenere

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro 48 ore dall'esecuzione di ogni trattamento.

Formazione, informazione e sensibilizzazione

Nei comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene, in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti preposti, oltre che con le Associazioni professionali di categoria, saranno attivate iniziative, quali convegni e incontri, in tema di utilizzo dei prodotti fitosanitari e sui contenuti delle linee guida di difesa integrata, con cadenza periodica e ogni qualvolta se ne

presenti la necessità. Nei siti web istituzionali dei comuni e degli enti preposti sarà dato spazio alle informazioni in materia, rivolte a utilizzatori professionali e non, e ai consumatori.

Sulla base del Piano d'Azione Nazionale e del conseguente Piano per la comunicazione definito a livello regionale, i Comuni possono promuovere, in collaborazione con gli altri Enti preposti, l'informazione sull'impatto generale dell'uso dei prodotti fitosanitari, rivolta alla popolazione, attraverso campagne di sensibilizzazione, informazione e assumendo ogni altro provvedimento adeguato. A tal fine con gli Enti preposti, verrà attuata una diffusione efficace delle informazioni relative agli aspetti ambientali e sanitari conseguenti all'uso dei prodotti fitosanitari ed ai benefici dei metodi alternativi di produzione agricola e di diversi stili di consumo alimentare.

Questo stralcio al Regolamento Intercomunale di Polizia Rurale sulla gestione e l'uso dei Prodotti Fitosanitari è il risultato della partecipazione e collaborazione delle seguenti Istituzioni:

Firma Protocollo d'Intesa:

Arpav, Consorzio di Difesa contro le avversità atmosferiche CO. DI. TV, Ulss 7 Pieve di Soligo, Ulss 8 Asolo. Comuni di: Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.

Commissione per la stesura dello stralcio al regolamento:

ARPAV: Paolo Giandon

CO. DI. TV: Fiorello Terzariol

ULSS 7: Massimo Volpones

ULSS 8: Renato Ranieri e Martino Caeran

CRA-Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano: Michele Borgo e Alessandro Zanzotto

Regione Veneto Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari: Manlio Lucio

Regione Veneto Direzione Agroambiente: Roberto Salvò

ISISS Cerletti Scuola Enologica Conegliano: Ornella Santantonio, Paolo Antoniazzi, e Walter Da Rodda

Tesaf Università di Padova: Cristiano Baldoïn

Comune di Colle Umberto: Aldo Coletti

Comune di Conegliano: Claudio Toppan

Comune di Farra di Soligo: Levis Marcon

Comune di Pieve di Soligo: Gino Lucchetta

Comune di San Pietro di Feletto: Benedetto De Pizzol

Comune di Valdobbiadene: Pietro Giorgio Davi

Comune di Vittorio Veneto: Antonio Miatto

Istruttore verbalizzante: Ferdinanda Moro Ufficio Ambiente Comune di San Pietro di Feletto

Coordinatore: Benedetto De Pizzol